

N. R.G. 27389/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Attardo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **27389/2017** promossa da:

ERMES SRL (C.F. 02184670392), con il patrocinio dell'avv. PRANDI FABRIZIO MARIA
(PRNFRZ76C12A944Q) PIAZZA DEI MARTIRI, BOLOGNA

ATTORE/I

contro

MATICA TECHNOLOGIES A.G. (C.F. 97644250157), con il patrocinio dell'avv. MIEDICO
ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI, 5 20092 CINISELLO
BALSAMO presso il difensore avv. MIEDICO ANDREA

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue.

Per ERMES SRL

“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta,

In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare la nullità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 10235/2017, emesso dal Tribunale di Milano (in persona del Dott. Guido Vannicelli) nel procedimento R.G. 15510/2017, per difetto assoluto di procura e/o per violazione della clausola compromissoria contenuta nel Distributor Agreement e/o per carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, il tutto come meglio esposto in atti, e per l'effetto



dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 10235/2017, emesso dal Tribunale di Milano (in persona del Dott. Guido Vannicelli) nel procedimento R.G. 15510/2017, e per l'effetto condannare Matica Technologies AG, con sede legale in Monaco di Baviera (Germania) - Theresienhöhe 30 e sede secondaria in Piazzale Cadorna n. 4 (Milano), Codice Fiscale 97644250157, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione - in favore di Ermes S.r.l. - delle somme da questa versate in forza del decreto ingiuntivo n. 10235/2017 quando questo era munito di provvisoria esecutorietà, e dunque condannare la predetta Matica Technologies AG alla restituzione della somma di Euro 57.867,53 (diconsi Euro Cinquantasettemilaottocentosessantasette e Cinquantatre centesimi), ovvero quella maggiore o minore somma che risulti di giustizia, oltre ad interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dal giorno 22.6.2017 a quello dell'effettivo ed integrale pagamento.

Nel merito: voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ritenuta la propria competenza a decidere del credito vantato da Ermes S.r.l. nei confronti di Matica Technologies AG per operazioni di compravendita effettuate al di fuori del Distributor Agreement del 14.3.2016, accertare e dichiarare che Matica Technologies AG, con sede legale in Monaco di Baviera (Germania) - Theresienhöhe 30 e sede secondaria in Piazzale Cadorna n. 4 (Milano), Codice Fiscale 97644250157, in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta al pagamento, in favore di Ermes S.r.l., della complessiva somma di Euro 18.492,43 (diconsi Euro Diciottomilaquattrocentonovantadue e Quarantatre centesimi), oltre ad interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, per le operazioni di compravendita descritte nelle fatture depositate agli atti del giudizio, e per l'effetto

condannare Matica Technologies AG, con sede legale in Monaco di Baviera (Germania) - Theresienhöhe 30 e sede secondaria in Piazzale Cadorna n. 4 (Milano), Codice Fiscale 97644250157, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Ermes S.r.l., della complessiva somma di Euro 18.492,43 (diconsi Euro Diciottomilaquattrocentonovantadue e Quarantatre centesimi), oltre ad interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulti di giustizia.

In via di subordine: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Milano dovesse ritenersi competente a conoscere della domanda avanzata in via monitoria da Matica Technologies AG contro Ermes S.r.l., al contempo riconoscendo - in tutto od in parte - fondate le pretese creditorie della convenuta opposta, piaccia comunque all'Ecc.mo Tribunale adito accertare e dichiarare che Matica Technologies AG, con sede legale in Monaco di Baviera (Germania) - Theresienhöhe 30 e sede secondaria in Piazzale Cadorna n. 4 (Milano), Codice Fiscale 97644250157, in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta al pagamento, in favore di Ermes S.r.l., della complessiva somma di Euro 18.492,43 (diconsi Euro Diciottomilaquattrocentonovantadue e Quarantatre centesimi), oltre ad interessi di mora



ex D. Lgs. 231/2002, per le operazioni di compravendita descritte nelle fatture depositate agli atti del giudizio, e per l'effetto

condannare Matica Technologies AG, con sede legale in Monaco di Baviera (Germania) - Theresienhöhe 30 e sede secondaria in Piazzale Cadorna n. 4 (Milano), Codice Fiscale 97644250157, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Ermes S.r.l., della complessiva somma di Euro 18.492,43 (diconsi Euro Diciottomilaquattrocentonovantadue e Quarantatre centesimi), oltre ad interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulti di giustizia, disponendo la compensazione di tale credito di Ermes S.r.l. con ogni eventuale debito che venisse accertato in capo a questa.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. “

Per MATICA TECHNOLOGIES A.G.

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, così giudicare:

confermare il Decreto Ingiuntivo n. 10235/2017, emesso dal Tribunale di Milano in data 31.03.17 e pubblicato il 22.04.17, limitatamente all'importo di € 50.301,37, già concesso con clausola di provvisoria esecutività;

dare atto dell'intervenuta rinuncia formale del 10.07.17 da parte di Matica Technologies AG alla richiesta del residuo importo di € 18.294,82, di cui al Decreto ingiuntivo n. 10235/2017, emesso dal Tribunale di Milano in data 31.03.17 e pubblicato il 22.04.17, rinuncia che si reitera e dichiara nel presente procedimento di opposizione;

dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta compensazione legale dei rispettivi debiti-crediti tra le parti, avendo da una parte Ermes S.r.l. integralmente soddisfatto la pretesa creditoria di Matica Technologies AG e dall'altra Matica Technologies AG formalmente rinunciato in favore Ermes S.r.l. all'ulteriore somma di € 18.294,82 di cui al Decreto Ingiuntivo;

accertata e dichiarata l'infondatezza di tutte le eccezioni formulate da Ermes S.r.l., rigettare ogni domanda, eccezione, istanza e pretesa avversaria, inclusa la domanda riconvenzionale per intervenuta compensazione legale dei rispettivi debiti-crediti tra le parti;

condannare ex art. 96 c.p.c. Ermes S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di Matica Technologies AG una somma, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento per aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave.

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, 15% rimborso spese generali e accessori di legge. “



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La società Matica Technologies AG ha ottenuto il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, nr 10235/2017, per euro 50.301,37, oltre interessi e spese, per corrispettivi della vendita di merce alla Ermes srl, ingiunta, in esecuzione di contratto di distribuzione stipulato nel 2016.

Ha proposto tempestiva opposizione la Ermes srl, che ha affermato essere assente la procura alle liti della ingiungente relativa al ricorso monitorio. Ha poi eccepito la incompetenza del giudice adito, sussistendo valida clausola compromissoria in arbitri nel contratto di distribuzione sottoscritto dalle parti il 14.3.2016, in esecuzione del quale gli asseriti crediti della Matica, azionati monitoriamente, sarebbero sorti. Ha chiesto la declaratoria di carenza di legittimazione attiva sostanziale della opposta, essendo i crediti azionati stati ceduti a soggetto terzo; la cessione risulta essere stata notificata alla Ermes srl (docc. 4 a 11 fasc. opponente). Ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto ai sensi dell'art. 649 cpc. Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, qualora venga emessa pronuncia nel merito, la condanna dell'opposta al pagamento della somma di euro 18.492,43, per corrispettivi, non versati, per la vendita di merce dalla opponente all'opposta.

Ha affermato l'opponente, nella memoria di cui all'art. 183 co. 6 nr 1 cpc, che l'opposta ha intrapreso, una volta instaurato il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, azione esecutiva; a tal punto l'opponente ha versato, con esplicita riserva di ripetizione, in data 23.6.2017, la somma di euro 57.867,53 alla opposta, la quale la ha accettata, rinunciando alla azione esecutiva (doc. 21 fasc. opponente). Ha pertanto chiesto la condanna dell'opposta alla restituzione della somma di euro 57.867,53, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 co.4 c.c..

Si è costituita l'opposta, che ha affermato essere stato risolto il contratto per inadempimento dell'opponente; che la clausola compromissoria in arbitri di cui all'art. XXXV.5 del contratto di distribuzione non sarebbe applicabile, perché l'opposta avrebbe agito in virtù di riconoscimento di debito della opponente; che la cessione dei crediti a soggetto terzo non sarebbe stata “*perfezionata*” di talché, successivamente alla notifica al debitore della cessione del credito al terzo, la legittimazione ad agire per la loro riscossione sarebbe tornata in capo alla opposta.

Si rileva, in via preliminare, come risulti, dal contratto stipulato dalle parti, da cui i crediti oggetto dell'azione monitoria e di quella riconvenzionale dell'opponente traggono pacificamente origine (doc. 2 fasc. opponente), la sussistenza di clausola compromissoria in arbitri (art. XXXV.5). Tale clausola prevede espressamente che “*All disputes arising out of or in connection with the present contract [...]*” debbano essere risolte tramite il ricorso al collegio arbitrale stabilito nel contratto stesso.



Pertanto, risultando provato, e non essendo contestato da alcuna delle parti, che la lite trova origine nell'esecuzione del contratto di distribuzione del 2016, al quale pertanto è connessa, essa deve essere deferita al collegio arbitrale, in virtù della clausola compromissoria che le parti hanno liberamente stipulato e che, ai sensi dell'art. 1372 c.c, ha forza di legge tra di esse.

Di conseguenza deve essere dichiarata l' incompetenza del Tribunale adito; deve essere pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto.

La caducazione del decreto ingiuntivo determina l'obbligo, per l'opposta, di restituire all'opponente le somme che l'opponente abbia pagato con espressa riserva di ripetizione. Nel caso odierno l'opponente ha spontaneamente versato, in data 22.6.2017, all'opposta, un totale di euro 57.867,53 con riserva di ripetizione (doc. 21 fasc. opponente); l'opposta deve pertanto essere condannata a restituire all'opponente tali somme, maggiorate degli interessi al tasso legale dalla data del versamento al saldo, come da domanda dell'opponente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM 55/14, così come modificato dal DM 37/18, come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano, sussistendo la competenza in arbitri ai sensi dell'art. XXXV.5 del contratto, stipulato dalle parti in data 14.3.2016, e per l'effetto:

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna l'opposta Matica Technologies AG alla restituzione alla opponente Ermes srl della somma di euro 57.867,53, oltre interessi come in motivazione;

condanna l'opposta Matica Technologies AG alla rifusione, a favore della opponente Ermes s.r.l., delle spese di lite della presente fase del giudizio, che si liquidano in euro 9.500,00, oltre accessori di legge

Milano, 5 agosto 2019

Il Giudice
dott. Antonella Attardo

